



Repubblica italiana

Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile  
(Sezione specializzata per i diritti della persona e l'immigrazione)

N° 9182/20 R.G.

## DECRETO

Il giudice, dottor Francesco CRISAFULLI, nella causa civile iscritta al N° 9182/20 R.G., ha pronunciato il seguente

### DECRETO

**premess**o che XXXXX XXXXX, cittadina Tunisina, è trattenuta nel CPR di Ponte Galeria, in forza del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Roma, ed ha inoltrato domanda di protezione internazionale;

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. n° 142/2015, la Questura di Roma ha conseguentemente chiesto la proroga del periodo di trattenimento per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28 ss. del D. LGS. n° 25/2008;

**ritenuto** preliminarmente che, nella fattispecie, non viene in considerazione la legittimità del provvedimento di espulsione, di competenza del giudice dell'espulsione, ma quella della richiesta di proroga del trattenimento, in considerazione della circostanza che il trattenuto ha presentato domanda di protezione internazionale;

**rilevato** che, sotto il profilo procedurale, la partecipazione dell'interessato all'udienza di proroga, pacificamente ammessa dalla Corte di legittimità, è un diritto il cui esercizio è rimesso alla facoltà dell'interessato, onerato della relativa richiesta, nel caso di specie non presentata (peraltro il presente procedimento è trattato ai sensi degli art. 2, comma 3, lettera *h*), del D.L. n° 11/2020 e 83, comma 7, lettera *h*), del D.L. n° 18/2020);

**rilevato**, nel merito, che il trattenimento dello straniero presso il CPR è funzionale allo svolgimento ed al completamento della domanda di asilo presentata dallo stesso straniero, alla sua identificazione e all'esecuzione del provvedimento di espulsione;

**ritenuto** che tali finalità sono di particolare pregnanza nel caso di specie, in cui l'emergenza sanitaria in atto – considerato che la privazione della libertà personale in spazi



ristretti renderebbe difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli – impone di interpretare tutte le norme e la loro finalità in materia in termini restrittivi, dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme ed il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio (cfr. art. 2 TUI);

- che, d'altra parte, le disposizioni limitative degli spostamenti dal territorio nazionale impedirebbero, comunque, il rimpatrio della richiedente e l'esecuzione del provvedimento di espulsione;

**P.Q.M.**

**non autorizza** la proroga del trattenimento della sig.ra XXXXX XXXXX nel centro di permanenza per i rimpatri.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 10/04/2020

Il giudice  
*Francesco Crisafulli*

